

## Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 novembre 2007, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentadue giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 novembre 2007.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

## Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2008 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2012 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto dell'8 ottobre 2007, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

p. Il direttore generale: CANNATA

07A09786

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2007.

**Recepimento della direttiva 2006/130/CE, che attua la direttiva 2001/82/CE, concernente la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare.**

## IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva 2006/130/CE della Commissione dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare;

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari, ed in particolare l'art. 75, comma 2, che prevede la possibilità che il Ministero della salute ammetta esenzioni al requisito dell'obbligo della prescrizione veterinaria per taluni medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti, conformemente ai criteri fissati in sede comunitaria;

Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, ed in particolare l'art. 13, che consente di attuare con decreto del Ministro competente per materia quelle direttive che recano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;

Acquisito il parere della Commissione consultiva del farmaco veterinario;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

## Art. 1.

1. I medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare possono essere esentati dall'obbligo di vendita con prescrizione medico-veterinaria qualora soddisfino tutti i criteri indicati nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

## Art. 2.

1. Ai fini dell'esenzione di cui all'art. 1, il richiedente l'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario destinato ad animali da produzione alimentare, deve corredare la domanda presentata ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, della documentazione che attesti il rispetto dei criteri di cui all'allegato al presente decreto.

## Art. 3.

1. Il titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari destinati ad animali da produzione alimentare già presenti sul mercato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, con un regime di dispensazione senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria, qualora intenda mantenere tale regime deve farne specifica richiesta inviando idonea documentazione che comprovi il rispetto di tutti i criteri di cui all'allegato. Il Ministero della salute verifica la sussistenza dei requisiti ed emana apposita autorizzazione.

2. Qualora il titolare di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali veterinari non effettui la richiesta di cui al comma 1 entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della salute procede d'ufficio alla modifica del regime di dispensazione.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2007

*Il Ministro:* TURCO

*Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2007  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona  
e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 379*

## ALLEGATO

## CRITERI DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PRESCRIZIONE VETERINARIA PER I MEDICINALI VETERINARI DESTINATI AD ANIMALI DA PRODUZIONE ALIMENTARE.

Sono esentati dall'obbligo di prescrizione veterinaria i medicinali veterinari che:

1. non richiedono alcuna conoscenza o competenza particolare per l'utilizzazione;
2. anche se non somministrati correttamente, rispetto a quanto stabilito nell'autorizzazione all'immissione in commercio, non presentano alcun rischio diretto o indiretto per l'animale o per gli animali trattati, la persona che li somministra o l'ambiente;
3. presentano un riassunto delle caratteristiche del medicinale veterinario che non contiene alcuna avvertenza riguardo a possibili gravi effetti collaterali negativi derivanti dell'utilizzo corretto;
4. contengono sostanze attive che in precedenza non sono state oggetto di frequenti segnalazioni di gravi effetti collaterali negativi, sia per quanto riguarda i medicinali veterinari che per qualsiasi altro medicinale;
5. presentano un riassunto delle caratteristiche del medicinale che non contiene controindicazioni connesse al contemporaneo utilizzo con altri medicinali veterinari utilizzati comunemente senza prescrizione;
6. non richiedono condizioni di conservazione particolari;
7. non comportano alcun rischio per la sicurezza dei consumatori in riferimento ai residui nei prodotti alimentari ottenuti da animali trattati; nemmeno in caso di utilizzo scorretto;
8. non comportano alcun rischio per la salute umana o animale in riferimento allo sviluppo di resistenze a sostanze antimicrobiche o antelmintiche, nemmeno in caso di utilizzo scorretto.

07A09855

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 novembre 2007.

**Riparto tra le regioni e province autonome dello stanziamento di euro 27.000.000,00 per il potenziamento dei servizi per l'impiego per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DEL MERCATO DEL LAVORO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro;

Visto in particolare l'art. 2 del sopra citato decreto legislativo n. 469 che conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro;

Visto l'art. 1, comma 1165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che stanziava, per l'esercizio finanziario 2007, l'ammontare di euro 27.000.000,00 a carico del Fondo dell'occupazione per le finalità di cui all'art. 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

Ritenuto di calcolare il riparto tra le regioni e le province autonome, su base provinciale, tenendo conto del numero delle persone in cerca di lavoro, con il calcolo del 60% dello stanziamento, e, per il restante 40%, dei residenti di età superiore ai 15 anni, in quanto principali fruitori delle azioni avviate dai servizi per l'impiego;

Considerato che la Regione siciliana ha realizzato il processo di decentramento istituzionale di compiti e funzioni ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto della regione stessa ma che l'organizzazione interna non consente alle province regionali di acquisire direttamente le risorse da erogare;

Tenuto conto dei dati pubblicati sull'annuario ISTAT «Forze di lavoro - media 2005», tav. 2.1 dai quali risulta il numero delle persone in cerca di lavoro ed il numero della popolazione residente di età superiore ai 15 anni, calcolati su base provinciale;

Visto che la rilevazione di cui ai suddetti dati statistici non riporta la situazione relativa alle nuove province della regione Sardegna di recente istituzione: Carbonia-Iglesias, Medio-Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio;